

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 4 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2023. Conferma aliquote anno precedente.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	BENEDETTI FRANCO	- CONSIGLIERE	Presente	
2.	BIGNOTTI GERMANO	- SINDACO	Presente	
3.	SININI SABINA	- CONSIGLIERE	Presente	
4.	STRACAGNOLO RUDY	- CONSIGILERE	Assente	
5.	MECUCCI ARIALDO	- CONSIGLIERE	Presente	
6.	BESCHI GIUSEPPE	- CONSIGLIERE	Presente	
7.	BIGNOTTI ANGELISA	- CONSIGLIERE	Presente	
8.	GARAGNA ROBERTA	- CONSIGLIERE	Assente	
9.	CASTELLETTI ANDREA	- CONSIGLIERE	Presente	
10.	MAGNABOSCO FIORENZA	- CONSIGLIERE	Presente	
11.	VIRARDI GIUSEPPE	- CONSIGLIERE	Presente	
TOTALE			9	2

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, Dott.ssa NICOLETTA DE COL;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 4. dell'odg: "Addizionale comunale all'Irpef per l'anno imposta 2023. Conferma aliquote anno precedente".

Il Sindaco – Presidente legge il punto 4. dell'odg, e

.....

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'art. 1 del Decreto Legislativo 360/98 che ha istituito, a decorrere dal 01/01/1999 l'addizionale comunale all'IRPEF. La titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;
- ✓ l'art. 1 della legge 296/2006, commi da 142 a 144 (legge finanziaria 2007) ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- ✓ il decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 prevede che:
 - i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
 - la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
 - tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- ✓ con Legge del 30 dicembre 2021 n. 234 sono stati modificati gli scaglioni di reddito per la determinazione dell'IRPEF;
- ✓ l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare prevede che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Richiamata la delibera di C.C. n. 14 del 27.06.2012 di approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF";

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2015 di "Approvazione dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2015 e modifica dell'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF" nonché con successive delibere di Consiglio comunale di conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione per gli anni successivi;

Considerato inoltre che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, come pure le aliquote tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 che recita: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Preso atto che - l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*”;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le aliquote e la soglia di esenzione in vigore per l'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione n°06 favorevoli, contrari n° 03 (consiglieri Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco; legalmente presenti e votanti n°09 consiglieri;

DELIBERA

- 1. Di confermare** per l'anno 2023, l'addizionale comunale all'IRPEF approvata per l'anno 2022, nella misura annua dello **0,8%**;
- 2. Di confermare** la soglia di esenzione ai redditi fino ai 15.000 euro con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sull'intero reddito imponibile;
- 3. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini previsti al comma 15, art. 13, del Decreto Legge 201/2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, del Decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'inserimento del testo alla stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote;

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. Roberto Toselli;

Inoltre con separata votazione di cui favorevoli n° 06, contrari n° 03 (consigliere Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco) il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa NICOLETTA DE COL